

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

Roma, 27.6.2001

Prot.1064

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane  
TUTTE

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia delle  
Dogane TUTTE

Agli Uffici Tecnici di Finanza TUTTI

e, p.c.

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso SEDE

All'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali  
e Accise SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive  
Via Molise , 2 00187 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
- Uff. Operazioni  
Via XXI Aprile, 51 00162 ROMA

All' Assonime  
Piazza Venezia, 11 00182 ROMA

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30 00144 ROMA

All'Anigas  
Via Alessandro Torlonia,15 00161 ROMA

All'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas  
Via Cavour, 5 20121 MILANO

Alla Rete Gas Italia S.p.A.

Piazza Vanoni, 1 20097 S.DONATO MILANESE (MI)

1

Alla Eni S.p.A.

Alla Eni S.p.A.

Via Emilia,1 20097 S.DONATO MILANESE (MI)

All'Edison Gas S.p.A.

Foro Buonaparte, 31 20121 MILANO

OGGETTO: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione.

La S.p.A. Eni, con lettera del 21 maggio 2001, ha qui rappresentato che con decorrenza 1 luglio 2001 la rete nazionale dei gasdotti della Snam S.p.A. sarà conferita alla Rete Gas Italia S.p.A. che provvederà quindi al trasporto di gas naturale nel territorio nazionale. Tale nuovo assetto è dovuto all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. L'articolo 8 del predetto decreto stabilisce che " l'attività di trasporto e dispacciamento" del gas naturale è d'interesse pubblico e pone a carico del gestore della rete l'obbligo di governare i flussi di gas naturale e di consentire ai vari soggetti commerciali (shippers) l'accesso al sistema di trasporto, a determinate condizioni disciplinate dal codice di rete in fase di approvazione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Nell'ambito di tale processo di liberalizzazione del mercato i suddetti soggetti (shippers) che intendono importare gas, a fronte di contratti di acquisto a lungo termine o con carattere di non sistematicità (spot), debbono richiedere, in base a quanto disposto dall'art.3 del DL.vo 164/2000, al Ministero della Attività Produttive una preventiva autorizzazione per l'importazione, che nel caso di operazioni spot si perfeziona anche con l'istituto del silenzio assenso, trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultima evenienza,

la prova dell'autorizzazione perfezionatasi con il suddetto istituto può essere resa attraverso l'autocertificazione secondo le vigenti disposizioni.

L'esportazione del gas naturale, ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legislativo predetto, è libera e non è richiesta nessuna preventiva autorizzazione da parte del competente Ministero delle Attività Produttive.

2

In tale contesto e relativamente al gas naturale in importazione, in esportazione ed in transito la Rete Gas Italia S.p.A. gestirà le stazioni di misura in entrata ed in uscita nel/dal territorio doganale italiano site in Mazara del Vallo (TP), Masera (NO), Arnolstein (UD), Bizzarone (CO) e Merna (GO), nonché l'impianto di rigassificazione di Panigaglia (SP). Presso tali punti di misura la suddetta società dovrà allocare, a fronte del quantitativo totale movimentato nel giorno-gas, i quantitativi transitati di gas naturale di competenza di ciascun shipper, in via provvisoria, entro il giorno successivo al giorno di ingresso e, in via definitiva, con il riepilogo delle rispettive quantità complessivamente transitate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Tali stazioni di misura – precedentemente gestite dalla Snam S.p.A. - sono state fiscalmente approvate, prima dell'inizio dell'attività, da parte dei competenti Uffici Tecnici di Finanza e gli atti sono tuttora in possesso di questi ultimi nonché della società che gestisce la rete dei gasdotti.

La società Rete Gas Italia S.p.A. sarà, quindi, responsabile sia dell'accertamento della quantità totale movimentata durante il "giorno gas" che dell'allocazione, in via provvisoria e definitiva, relativa ad ogni soggetto.

Fermo restando che per gli approvvigionamenti o per le forniture da/verso altri Stati membri dell'Unione Europea si rendono applicabili le disposizioni sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, - che prevedono, tra l'altro, l'obbligo della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie da presentarsi all'ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede dell'operatore - , per ciò che riguarda invece gli scambi con i Paesi terzi si precisa che il gas naturale, classificabile ai fini tariffari alla voce 2711 2100, è a dazio zero e non è soggetto a misure di politica commerciale, ma deve assolvere, in importazione, l'imposta sul valore aggiunto.

Ciò premesso, tenuto conto della particolare natura del prodotto, delle modalità di movimentazione (gasdotto) nonché del fatto che il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali è diverso dal soggetto che effettua l'accertamento quantitativo

del prodotto in ingresso od in uscita nel/dal territorio doganale, si ritiene che per gli aspetti di profilo doganale possano essere seguite le procedure sottodescritte.

3

## 1 IMPORTAZIONE DEFINITIVA

### 1.1 Soggetti titolari di procedura di domiciliazione.

I soggetti già titolari della procedura di domiciliazione possono continuare ad utilizzare le rispettive autorizzazioni, a suo tempo loro concesse, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto all'art.12, comma 1, del Decreto 7 dicembre 2000 .

A maggior precisazione, prima dell'inizio del mese in cui verranno effettuate le importazioni, gli stessi soggetti dovranno presentare all'ufficio doganale competente territorialmente in relazione alla stazione di misura, utilizzando fax o strumenti informatici/telematici, il preavviso contenente le indicazioni del programma d'importazione mensile provvisorio, nonché, con cadenza settimanale o decadale - da concordare con il predetto ufficio - la copia del verbale di allocazione provvisoria a ciascun shipper, redatto a cura del gestore della rete. Entro il 5<sup>^</sup> giorno lavorativo del mese successivo a quello di importazione i soggetti obbligati (shippers) presenteranno la dichiarazione doganale, nella quale debbono essere riportate le quantità definitive comunicate e validate dalla Rete Gas Italia S.p.A.

La predetta società è altresì tenuta ad inviare, entro il 5<sup>^</sup> giorno del mese successivo all'importazione, i dati definitivamente allocati a ciascun shipper per le successive incombenze da parte degli uffici doganali ed avrà inoltre l'obbligo di tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa all'accertamento quantitativo del prodotto.

Qualora non beneficino dell'esonero dal prestare cauzione, ai sensi dell'art.90 del TULD, i ripetuti soggetti importatori sono tenuti a depositare la prescritta garanzia all'ufficio doganale competente, commisurata sulla base dei quantitativi risultanti dai programmi provvisori mensili, nonché a provvedere al relativo aggiornamento delle cauzioni in presenza di variazioni, superiori al 10% rispetto al programma mensile già comunicato.

4

Nel caso di ammissione al beneficio del pagamento periodico differito il versamento dei

diritti doganali (imposta sul valore aggiunto) deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le importazioni. Relativamente al mese di dicembre, a mente di quanto stabilito con l'art.5, comma 3, della Legge 25.7.2000, n.213, i diritti doganali (IVA) afferenti le quantità introdotte nel territorio doganale nel periodo dal giorno 1 al giorno 24 saranno versati entro il 30 dicembre.

## 1.2 Nuovi soggetti

1.2.1. Gli shippers , titolari di contratti di acquisto a lungo termine, che intendono importare gas naturale, preventivamente muniti, ai sensi dell'art.3, comma, 1, del DL.vo 164/2000, della prescritta autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, se in possesso dei requisiti previsti dal predetto decreto 7 dicembre 2000 possono richiedere alle competenti Direzioni regionali l'autorizzazione alla procedura domiciliata, secondo le modalità previste dal decreto e con la procedura di cui al precedente punto 1.1.

1.2.2. Per quanto attiene i soggetti commerciali , titolari di contratti di acquisto non aventi carattere di sistematicità (spot), che intendono importare gas naturale da paesi non comunitari, preventivamente muniti della più volte citata autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, può essere richiesta ai direttori delle competenti dogane l'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta ai sensi dell'art 1 del decreto 7 dicembre 2000.

Essi debbono presentare mensilmente, in via preventiva un programma di importazione delle quantità di gas previste per il mese successivo , con dettaglio giornaliero, nonché il verbale di allocazione di cui al precedente punto 1.1. - con cadenza settimanale o decadale da concordare con l'ufficio doganale competente - attestante la quantità provvisoria del gas movimentato giornalmente.

Le dichiarazioni doganali riepilogative relative alle operazioni effettuate in ciascun mese debbono essere presentate entro il 5<sup>^</sup> giorno lavorativo del mese successivo.

5

## 1.3 Movimentazioni via mare

I soggetti che effettuano importazioni via mare di gas naturale liquefatto presso lo stabilimento di Panigaglia (SP) - attualmente unico impianto di rigassificazione operativo in

Italia - presentano la dichiarazione d'importazione relativamente a ciascuna nave gasiera che arriva al porto. L'accertamento quantitativo, effettuato nei modi di rito a bordo della nave, dovrà avvenire a cura della Rete Gas Italia S.p.A. e verrà utilizzato dai vari shippers per la presentazione delle dichiarazioni doganali.

## 2 ESPORTAZIONE DEFINITIVA.

Analogamente a quanto previsto per l'importazione definitiva i soggetti titolari di procedura di domiciliazione possono continuare ad utilizzare la stessa presso la dogana territorialmente competente sulla stazione di misura, mentre i nuovi soggetti di cui ai precedenti punti 1.2.1 e 1.2.2 possono richiedere , a seconda del tipo di contratto, l'autorizzazione sopradescritta o quella della già citata procedura della dichiarazione incompleta.

## 3 TRANSITO

Per quanto concerne il transito di gas nella rete nazionale di metanodotti si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art 450 del Reg.(CEE) 2454/93. E' appena il caso di precisare, in particolare, che la Società Rete Gas Italia S.p.A. in quanto gestore della rete di metanodotti, a termini del predetto art.450, paragrafo 3, è l'obbligato principale.

Per le modalità di applicazione, si richiama quanto a suo tempo disposto al punto 6/D della circolare n.322, prot.n.850/3481/1/SD del 15.12.1992.

Gli Uffici dell'Agenzia in indirizzo provvederanno ad adottare tutte le iniziative volte a facilitare gli adempimenti da parte dei nuovi soggetti previsti dal ripetuto D.lvo 164/2000, nonchè le cautele ritenute necessarie per la salvaguardia degli interessi erariali.

6

Tenuto conto della particolarità delle problematiche suesposte, si resta comunque a disposizione , pregando di voler segnalare ogni inconveniente che dovesse derivare dall'applicazione delle procedure soprarichiamate.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
( Dott. Giuseppe VALLE )